**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69**

**Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del**

**decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in**

**materia di idoneita' psicofisica dei soggetti che hanno subito il**

**trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validita'**

**della patente di guida. (20G00087)**

*(GU n.161 del 27-6-2020)*

 Vigente al: 12-7-2020

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

 Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo

per la revisione delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il

nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119 e

126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e i requisiti

fisici e psichici richiesti per il conseguimento e la conferma di

validita' della patente stessa;

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante

attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la

patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i

requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un

veicolo a motore;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo

codice della strada e, in particolare, l'articolo 319, concernente i

requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la

conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320,

relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate

nell'Appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di

rilascio del certificato di idoneita' alla guida;

 Considerata la necessita' di apportare modifiche alla citata

Appendice II dell'articolo 320, in considerazione del progresso

scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno

subito trapianto di organo;

 Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in

data 19 febbraio 2018;

 Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere

in data 11 gennaio 2019;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 20 aprile 2020;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 Emana

 il seguente regolamento:

 Art. 1

Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del

 Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

 1. All'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere

le parole «o di trapianto»;

 b) dopo la lettera H e' aggiunta la seguente:

 «H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di

guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di

validita' della patente di guida successiva al trapianto di organo,

sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita'

psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito

della visita, la commissione medica locale certifica che il

conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di

aggravamento, la patente di guida puo' essere rilasciata per il

periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i

successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni

di idoneita' psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui

all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una

nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici,

strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita'

alla guida».

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 23 aprile 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

 De Micheli, Ministro delle infrastrutture

 e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1, foglio n. 2787